



COMUNE DI VALLEDORIA

Provincia di Sassari

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA E LA GESTIONE DELLE SPONSORIZZAZIONI E/O ACCORDI DI COLLABORAZIONE

**(in attuazione dell'art. 43 della Legge 27.12.1997, n. 449 e
dell'art. 119 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267)**

**APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE
CON DELIBERAZIONE N. 34 DEL 17.09.2009**



COMUNE DI VALLEDORIA

Provincia di Sassari

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA E LA GESTIONE DELLE SPONSORIZZAZIONI E/O ACCORDI DI COLLABORAZIONE

Indice

Titolo I

Oggetto, natura, scopi e funzioni del contratto di sponsorizzazione e/o accordi di collaborazione

- Art. 1 Oggetto e finalità
- Art. 2 Contenuti delle sponsorizzazioni e/o accordo di collaborazione e destinatari
- Art. 3 Definizioni
- Art. 4 Regola comune per l'associazione del nome e del marchio, oltreché per la forma contrattuale
- Art. 5 Il Comune come sponsee
- Art. 6 Le figure dello sponsor
- Art. 7 Funzione dello sponsor
- Art. 8 Iniziativa spontanea o per azione di terzi
- Art. 9 Sponsorizzazioni plurime

Titolo II

Modalità di scelta del contraente

- Art. 10 Procedura di sponsorizzazione e scelta dello sponsor
- Art. 11 L'offerta di sostanziale mecenatismo
- Art. 12 Contratto di sponsorizzazione

Titolo III

Disposizioni finali

- Art. 13 Utilizzo dei risparmi di spesa derivanti dalle sponsorizzazioni
- Art. 14 Diritto di rifiuto delle sponsorizzazioni
- Art. 15 Aspetti fiscali
- Art. 16 Verifiche e controlli
- Art. 17 Riserva organizzativa
- Art. 18 Normativa di rinvio
- Art. 19 Trattamento dei dati personali
- Art. 20 Entrata in vigore

ALLEGATI

1. Schema bando/avviso per selezione sponsor e relativa allegata dichiarazione
2. Schema contratto di sponsorizzazione



COMUNE DI VALLEDORIA

Provincia di Sassari

TITOLO I

OGGETTO, NATURA, SCOPI E FUNZIONI DEL CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE E/O ACCORDI DI COLLABORAZIONE

Art. 1 – Oggetto e finalità

Il presente regolamento disciplina le attività di sponsorizzazione nonché gli accordi di collaborazione in attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 43 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dell'art. 119 del D.Lgs. 267/2000, dell'art. 15, comma 1, lett. d) del CCNL dell'1.4.1999, come sostituito dall'art. 4, comma 4, del CCNL del 5.10.2001 (e dell'art. 26, comma 1, lett. b) del CCNL del 23.12.1999 per l'area della dirigenza). E' inoltre adottato in attuazione degli artt. 26 e 27 del D.Lvo 12.4.2006, n. 163 e s.m.i. (cd. Codice dei Contratti pubblici)

Le iniziative di sponsorizzazione devono tendere a favorire l'innovazione della organizzazione e a realizzare maggiori economie, nonché una migliore qualità dei servizi istituzionali tendendo essenzialmente:

- a incentivare e promuovere una più spiccata innovazione nell'organizzazione tecnica e amministrativa dell'Ente;
- realizzare maggiori economie di spesa;
- migliorare la qualità dei servizi prestati

Le norme del presente Regolamento costituiscono la disciplina generale per la realizzazione di rapporti afferenti la sponsorizzazione, relativi allo svolgimento di attività e di iniziative di interesse di questo Ente nei settori e nei campi di intervento concernenti le attività istituzionali dell'Ente stesso.

Art. 2 - Contenuti delle sponsorizzazioni e/o accordo di collaborazione e destinatari

I contratti di sponsorizzazione e/o accordo di collaborazione possono essere conclusi con soggetti privati e associazioni senza fini di lucro, per realizzare o acquisire a titolo gratuito interventi, servizi, prestazioni, beni o attività inseriti nei programmi di spesa ordinari con finanziamento a carico del bilancio dell'ente; il risultato della sponsorizzazione si concretizza nella realizzazione di una economia di bilancio totale o parziale, rispetto alla previsione di spesa, in relazione alla totale o parziale acquisizione, senza oneri per l'ente, del previsto risultato da parte dello sponsor.

Art. 3 – Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende:

- a) per "*contratto di sponsorizzazione e/o accordo di collaborazione*": un contratto mediante il quale il Comune (sponsee) offre, nell'ambito delle proprie iniziative, ad un terzo (sponsor), che si obbliga a fornire a titolo gratuito una predeterminata prestazione, la possibilità di pubblicizzare la propria ragione sociale e/o il proprio marchio in appositi e predefiniti spazi pubblicitari;



COMUNE DI VALLEDORIA

Provincia di Sassari

- b) per "*sponsorizzazione e/o accordo di collaborazione*": ogni contributo in beni, servizi, prestazioni o interventi provenienti da terzi, a titolo gratuito, allo scopo di promuovere la propria ragione sociale o marchio;
- c) per "*sponsor*": il soggetto privato che intende stipulare un contratto di sponsorizzazione;
- d) per "*spazio pubblicitario*": lo spazio fisico o il supporto di veicolazione delle informazioni di volta in volta messe a disposizione dal Comune per la pubblicità dello sponsor.

Art. 4 - Regola comune per l'associazione del nome e del marchio, oltreché per la forma contrattuale

I contratti di sponsorizzazione stipulati dall'Ente prevedono necessariamente clausole inerenti le garanzie e le forme di tutela dei marchi con specificazione dell'utilizzo dei loghi e dei segni distintivi dello sponsor, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

Le modalità di associazione del nome e del marchio del soggetto sponsee ovvero di quello sponsor devono presentare caratteri consoni e compatibili alla natura istituzionale ed alla immagine di pubblica autorità neutrale proprie di questo Ente.

L'utilizzazione dello strumento della sponsorizzazione, avviene sempre attraverso la stipula di apposito contratto da redigersi in forma scritta.

L'Amministrazione comunale può definire, in relazione ai contratti di sponsorizzazione, specifiche clausole relative ai propri segni distintivi qualificando, con appositi atti, lo stemma ufficiale come segno distintivo con tutela pari al marchio.

Art. 5 - Il comune come sponsee

Il Comune può avvalersi di sponsorizzazioni per il conseguimento di finalità d'interesse pubblico.

Le iniziative di sponsorizzazione vengono prioritariamente individuate nell'ambito degli obiettivi del PEG assegnati ai singoli Responsabili di servizio. Nel corso dell'anno, la Giunta comunale, con apposite deliberazioni, può formulare indirizzi specifici al Responsabile di servizio per la attivazione di iniziative di sponsorizzazione in base alla presente regolamentazione.

Tutte le conseguenti fasi attuative e gestionali inerenti alle iniziative di cui ai due commi precedenti sono demandate alla esclusiva competenza del responsabile preposto al settore interessato (o maggiormente interessato), che vi provvede sotto la sua personale responsabilità attraverso apposite determinazioni. Il responsabile assicura anche le attività di controllo di attuazione del contratto di sponsorizzazione



COMUNE DI VALLEDORIA

Provincia di Sassari

Art. 6 - Le figure dello sponsor

Possono assumere la veste di sponsor i seguenti soggetti:

- qualsiasi persona fisica, purché in possesso dei requisiti di legge per contrattare ordinariamente con la pubblica Amministrazione;
- qualsiasi persona giuridica, avente o meno scopo o finalità commerciali, quali le società di persone e di capitali, le imprese individuali, quelle cooperative (ex art. 2511 cod. civ.), le mutue di assicurazioni e i consorzi imprenditoriali (ex art.2602 cod. civ.);
- le Associazioni senza fini di lucro, generalmente costituite con atto notarile, le cui finalità statuarie non risultino in contrasto con i fini istituzionali di questo Ente.

Art. 7 - Funzione della sponsorizzazione

La sponsorizzazione, rappresenta strumento tramite il quale l'Ente acquisisce da soggetti terzi risorse finanziarie e/o strumentali (beni, forniture e servizi e, in alcuni casi, lavori) finalizzati alla:

- realizzazione di opere e di lavori pubblici, concernenti i beni mobili e immobili, la cui esecuzione rimane a carico di questo Comune;
- interventi sugli elementi architettonici e sulle superfici decorate di beni del patrimonio culturale, sottoposti alle disposizioni di tutela dello stesso in base alle norme vigenti;
- esecuzione di scavi archeologici;
- realizzazione di attività o progettualità in ambito culturale;
- concretizzazione di attività progettuali, o più genericamente, di iniziative da realizzarsi da parte di questo Ente;
- realizzazione di iniziative riconducibili ai fini propri di questo Ente.

Eccezionalmente la sponsorizzazione potrà anche consistere nella esecuzione di opere e lavori pubblici espletati direttamente o per suo diretto strumento dal soggetto sponsorizzante. In questa evenienza si rende comunque azionabile la scelta del contraente per il tramite di procedure concorrenziali di evidenza pubblica, secondo quanto previsto dalla normativa in materia di appalti pubblici.

Art. 8 - Iniziativa spontanea o per azione di terzi

La sponsorizzazione può avere origine per:

- iniziativa spontanea dell'Ente;
- iniziativa di uno qualsiasi dei soggetti indicati nella parte precedente del presente Regolamento.

Qualora l'iniziativa si correli alla proposta di soggetti terzi, essa, ferme restando le modalità di scelta del contraente indicate in seguito, deve essere riconosciuta e valutata come utile agli interessi e confacente agli scopi istituzionali di questo Ente con riferimento alle sue componenti economiche, qualitative ed organizzative.



COMUNE DI VALLEDORIA

Provincia di Sassari

Art. 9 - Sponsorizzazioni plurime

Sono sempre ammesse le sponsorizzazioni plurime di una singola manifestazione o iniziativa. Gli spazi pubblicitari saranno aggiudicati in base alle risultanze della procedura di scelta dello sponsor.

TITOLO II

MODALITÀ DI SCELTA DEL CONTRAENTE

Art. 10 - Procedura di sponsorizzazione e scelta dello sponsor

La scelta dello sponsor è effettuata di norma mediante **procedura ad evidenza pubblica** preceduta dalla pubblicazione di apposito avviso al fine di rispettare i principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità. L'affidamento del contratto di sponsorizzazione deve essere preceduto da invito a cinque concorrenti, se compatibile con l'oggetto del contratto. Al riguardo trovano applicazione gli artt. 26 e 27 del D.Lvo 12.4.2006, n. 163 e s.m.i.

E' ammessa la **procedura negoziata**, previa adeguata motivazione, nei casi indicati dall'art. 41 del R. D. 23 maggio 1924, n. 827 (di approvazione del Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello stato), con specifico riferimento:

- alle ipotesi di iniziative che per le loro peculiarità e caratterizzazioni facciano fondatamente ritenere che ove anche si sperimentassero le procedure aperte queste andrebbero verosimilmente deserte, o in ogni caso, risulterebbero di un improbabile buon esito;
- alle ipotesi in cui si tratti di forniture di beni e servizi che un solo soggetto sia in grado di offrire con quelle specifiche caratteristiche;
- alle ipotesi in cui l'urgenza dell'iniziativa, non imputabile all'Ente, non consenta l'indugio delle procedure pubbliche;
- ad ogni altra situazione in cui ricorrano speciali ed eccezionali circostanze per le quali non appaia né utile né congruo il ricorso alle procedure pubbliche.

All'avviso di sponsorizzazione è data **pubblicità** mediante pubblicazione all'albo pretorio, inserimento nel sito internet del Comune e/o in altre forme ritenute di volta in volta più convenienti per una maggiore conoscenza e partecipazione. Tale avviso dovrà rimanere affisso per almeno sette giorni naturali e consecutivi.

L'**avviso** deve contenere, in particolare, i seguenti dati:

- a) l'oggetto della sponsorizzazione e i conseguenti obblighi dello sponsor, secondo i contenuti dello specifico "capitolato ...*(o progetto di sponsorizzazione)*"
- b) l'esatta determinazione dell'offerta per lo spazio pubblicitario;
- c) le modalità e i termini di presentazione dell'offerta di sponsorizzazione;



COMUNE DI VALLEDORIA

Provincia di Sassari

- d) i requisiti di qualificazione economica finanziaria e tecnico organizzativi proporzionati all'oggetto e dimensione della sponsorizzazione richiesta.

Anche qualora l'iniziativa della sponsorizzazione muova da privati o da soggetti terzi l'Ente, salve le ipotesi in cui siano da escludersi qualsiasi forma di concorrenzialità ovvero anche di trattativa privata plurima, garantisce adeguate forme di pubblicità e di concorrenza al fine di comparare l'offerta ricevuta con possibili ulteriori offerte migliorative.

L'offerta deve essere presentata in forma scritta e, di regola, indica:

- a) il bene, il servizio, il lavoro, l'attività o la prestazione che si intende sponsorizzare;
- b) l'accettazione delle condizioni previste nel capitolato *...(o progetto di sponsorizzazione)*”;
- c) ogni altro documento necessario ed indicato nell'avviso per la scelta dello sponsor (quali campagne pubblicitarie, gadget distribuiti ecc.)

L'offerta deve essere accompagnata dalle seguenti autocertificazioni redatte in ottemperanza al DPR 445/2000 e s.m.i. attestanti:

- l'inesistenza delle condizioni di cui all'art. 38 del D.Lvo n. 163/2006 e s.m.i. per la persona fisica, per il legale rappresentante e per tutti i soggetti indicati nel citato articolo;
- la non appartenenza ad organizzazioni di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa;
- il possesso dei requisiti di qualificazione di capacità economica e finanziaria e tecnico organizzativa proporzionati all'oggetto e dimensione della sponsorizzazione richiesta da indicare nell'avviso di selezione

L'offerta deve, inoltre, contenere l'impegno ad assumere tutte le responsabilità e gli adempimenti inerenti e conseguenti al messaggio pubblicitario e alle relative autorizzazioni.

Le offerte di sponsorizzazione sono valutate dall'Ufficio dell'Ente che ha promosso l'avvio della procedura di sponsorizzazione, nel rispetto dei criteri definiti nel capitolato.

Il contratto di sponsorizzazione è sottoscritto dallo sponsor e dal Dirigente dell'Ufficio dell'ente competente; con il contratto di sponsorizzazione viene anche autorizzata la utilizzazione dello "spazio pubblicitario" espressamente indicato nel capitolato.

Art. 11 - L'offerta di sostanziale mecenatismo

Le sponsorizzazioni offerte o proposte da privati o da enti e soggetti giuridici privi di finalità di lucro, specie ove il ritorno di natura pubblicitaria appaia del tutto tenue e prevalga l'aspetto di un sostanziale contratto a prestazioni economicamente unilaterali, con la prevalenza di profili c. d. di “mero mecenatismo” da parte dello sponsor, sono formalizzate con procedura negoziata diretta, qualunque sia il valore della prestazione resa.

Art. 12 - Contratto di sponsorizzazione

1. La gestione della sponsorizzazione viene regolata mediante sottoscrizione di un apposito contratto nel quale sono, in particolare, stabiliti:



COMUNE DI VALLEDORIA

Provincia di Sassari

- a) L'individuazione dell'oggetto del contratto;
- b) Durata del contratto di sponsorizzazione;
- c) Valore della sponsorizzazione;
- d) Impegni e/o obblighi dello sponsee;
- e) Impegni e/o obblighi dello sponsor;
- f) Modalità della veicolazione pubblicitaria della ragione sociale e/o marchio dello sponsor da parte dello sponsee;
- g) Lavori, servizi, forniture ecc. da eseguire a corrispettivo dell'attività dello sponsee;
- h) Verifiche e controlli sulle attività dello sponsee;
- i) Verifiche e controlli su attività dello sponsor;
- j) Profili economici del rapporto contrattuale;
- k) Recesso;
- l) Inadempimenti e risoluzione del contratto;
- m) Risoluzione controversie relative all'esecuzione del contratto;
- n) Spese e disposizioni contrattuali finali.

TITOLO III DISPOSIZIONI FINALI

Art. 13 - Utilizzo dei risparmi di spesa derivanti dalle sponsorizzazioni

Le somme previste nei capitoli interessati alla sponsorizzazione che risultano non utilizzate a seguito della stipula del relativo contratto, sono considerate risparmi di spesa.

I risparmi di spesa di cui al comma 1 possono essere utilizzate per le seguenti finalità:

- a) nella misura del 10% sono destinate alla implementazione del fondo per lo sviluppo delle risorse umane e per la produttività di cui all'art. 15 del CCNL dell'1.4.1999;

La ripartizione dei proventi così assegnati sarà effettuata sulla base dei criteri e percentuali fissati dalla contrattazione decentrata fra il personale che ha operato il risparmio.

- b) la restante quota del 90% costituisce economia di bilancio.

Art. 14 - Diritto di rifiuto delle sponsorizzazioni

L'Ente, a suo insindacabile giudizio, si riserva di rifiutare qualsiasi sponsorizzazione qualora:

- a) ritenga che possa derivare un conflitto di interesse tra l'attività pubblica e quella privata;
- b) ravvisi nel messaggio pubblicitario un possibile pregiudizio o danno alla sua immagine o alle proprie iniziative;
- c) la reputi inaccettabile per motivi di inopportunità generale.

Sono in ogni caso escluse le sponsorizzazioni riguardanti:

- a) propaganda di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa;
- b) pubblicità diretta o collegata alla produzione o distribuzione di tabacco, prodotti alcolici, materiale pornografico o a sfondo sessuale;



COMUNE DI VALLEDORIA

Provincia di Sassari

c) messaggi offensivi, incluse le espressioni di fanatismo, razzismo, odio o minaccia.

Art. 15 - Aspetti fiscali

Il valore della fatturazione per la "sponsorizzazione" corrisponde all'importo della somma stanziata in bilancio per la specifica iniziativa; la fatturazione può coincidere con l'intero stanziamento o con una quota dello stesso, in relazione alla totale o parziale copertura, mediante sponsorizzazione, dei risultati del capitolo interessato.

Il valore della fatturazione correlata alla promozione dell'immagine dello sponsor ("spazio pubblicitario") è pari all'importo specificato al comma 1.

Art. 16 - Verifiche e controlli

Le "sponsorizzazioni" sono soggette a periodiche verifiche da parte del Servizio comunale competente per materia, al fine di accertare la correttezza degli adempimenti convenuti, per i contenuti tecnici, quantitativi e qualitativi.

Le difformità emerse in sede di verifica devono essere tempestivamente notificate allo sponsor; la notifica e la eventuale diffida producono gli effetti previsti nel contratto di sponsorizzazione.

Art. 17 - Riserva organizzativa

La gestione delle sponsorizzazioni è effettuata direttamente dall'Ente secondo la disciplina del presente regolamento.

E' tuttavia facoltà dell'Ente, qualora lo ritenga più conveniente sotto il profilo organizzativo, economico e funzionale, affidare in convenzione l'incarico per il reperimento delle sponsorizzazioni ad agenzie specializzate nel campo pubblicitario.

Art. 18 - Normativa di rinvio

Per quanto non esplicitamente previsto e specificatamente stabilito nel presente Regolamento si fa formale rinvio alle leggi e normative vigenti in materia di regolamento dei rapporti con la pubblica Amministrazione e specialmente:

- ai decreti RR. DD. 18 novembre 1923, n. 2440, e 23 maggio 1924, n. 827, in materia di contabilità generale dello stato, per quanto applicabili;
- al D.Lvo 18.8.2000, n. 267 e s.m.i. per quanto compatibile;
- al D.Lvo 12.4.2006, n. 163 e s.m.i., per quanto compatibile in tema di sponsorizzazioni;
- alle normative recate dal codice civile e dalle altre leggi vigenti riguardanti la peculiare materia dei contratti e, più genericamente, delle obbligazioni;
- alla normativa contenuta nello Statuto e nei Regolamenti adottati dall'Ente.



COMUNE DI VALLEDORIA

Provincia di Sassari

Art. 19 - Trattamento dei dati personali

I dati personali raccolti in applicazione del presente regolamento saranno trattati esclusivamente per le finalità dallo stesso previste.

I singoli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti loro riconosciuti dalla vigente normativa.

Titolare del trattamento dei dati è il Comune in persona del suo Sindaco pro tempore che può nominare uno o più responsabili del trattamento in conformità alla legge citata.

I dati sono trattati in conformità alle norme vigenti, dagli addetti agli uffici comunali tenuti alla applicazione del presente regolamento.

I dati possono essere oggetto di comunicazione e/o diffusione a soggetti pubblici e privati in relazione alle finalità del regolamento.

Art. 20 - Entrata in vigore e abrogazioni

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla intervenuta esecutività della deliberazione di approvazione e abroga il precedente regolamento approvato con deliberazione del C.C. n. n. 70 del 29.11.2007 .